

REGOLAMENTO (CEE) N. 2004/93 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1993

relativo all'apertura di un bando di gara per la fornitura di burro d'intervento alla popolazione dell'Albania conformemente al regolamento (CEE) n. 3106/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3106/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992, relativo ad un'azione per la fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alla popolazione dell'Albania⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 309/93⁽²⁾ della Commissione, ha previsto modalità generali di applicazione del regolamento (CEE) n. 3106/92; che è inoltre opportuno fissare modalità specifiche per la fornitura di burro d'intervento; che, tenuto conto delle risorse finanziarie nonché delle esigenze di una corretta gestione delle scorte d'intervento, è opportuno indire una gara per la fornitura di 5 000 t di burro detenuto dagli organismi d'intervento spagnolo e irlandese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 309/93, è indetta una gara per l'attribuzione di una fornitura di 5 000 t di burro detenuto dagli organismi di intervento spagnolo e irlandese, secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Le spese si riferiscono alla presa in consegna dei prodotti nei depositi frigoriferi degli organismi d'inter-

vento e sul trasporto con mezzi adeguati sino alle località di presa in consegna da parte delle autorità albanesi specificate nell'allegato II.

Articolo 2

1. Il termine di presentazione delle offerte agli organismi d'intervento scade il 3 agosto 1993, alle ore 12 (ora di Bruxelles).

2. Un'offerta verte sull'intera fornitura di 5 000 t di cui all'articolo 1.

3. La cauzione di aggiudicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (CEE) n. 309/93 è fissata a 100 ECU/t.

4. Per la fornitura di cui trattasi la data limite di consegna è il 30 settembre 1993.

Articolo 3

L'organismo d'intervento dello Stato membro nel quale la fornitura è attribuita comunica regolarmente alla Commissione tutte le informazioni disponibili sullo svolgimento della fornitura.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 312 del 29. 10. 1992, pag. 2.

(²) GU n. L 36 del 12. 2. 1993, pag. 30.